



COMUNE DI CETO

(PROVINCIA DI BRESCIA)



PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

LEGGE 26 OTTOBRE 1995, N. 447

“LEGGE QUADRO SULL’INQUINAMENTO ACUSTICO”

<i>Adottato dal Consiglio Comunale con delibera</i>	<i>n.</i>	<i>del</i>
<i>Pubblicato all’Albo Pretorio</i>	<i>dal</i>	<i>al</i>
<i>Pubblicato sul Boll. Reg. Lombardia</i>	<i>n.</i>	<i>del</i>
<i>Controdedito alle osservazioni ed approvato dal</i>		
<i>Consiglio Comunale con delibera</i>	<i>n.</i>	<i>del</i>
<i>Pubblicato sul Boll. Reg. Lombardia</i>	<i>n.</i>	<i>del</i>
<i>Pubblicato all’Albo Pretorio</i>	<i>dal</i>	<i>al</i>

Allegato n°2	Norme tecniche di attuazione
Ottobre 2012	
Il Tecnico:	Bettoni geom. Luigi Tecnico Competente in Acustica (L.447/95) Regione Lombardia D.R. n.23 del 12.01.1999

INDICE

1. GENERALITÀ	3
2. LIMITI	10
3. CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO.....	16
4. PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO.....	20
5. RISANAMENTO	27
6. CONTROLLI E SANZIONI.....	30
7. DISPOSIZIONI FINALI	32

ALLEGATI MODULI AMMINISTRATIVI

- All. 1 Modello di delibera di adozione del piano acustico
- All. 2 Modello di lettera di richiesta pareri ai comuni limitrofi ed all'ARPA
- All. 3 Modello di richiesta di deroga ai limiti per attività temporanee generiche
- All. 4 Modello di richiesta di deroga ai limiti per cantieri edili
- All. 5 Modello di deroga per attività temporanee generiche e cantieri edili

1. GENERALITÀ

Articolo 1. Finalità

Il Piano di Classificazione Acustica (P.C.A.) del territorio comunale di Ceto è finalizzato alla prevenzione ed al contenimento dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo, allo scopo di assicurare la salute e il benessere dei cittadini e la salubrità dell'ambiente, in attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettera a) della Legge del 26 ottobre 1995 n. 447.

Articolo 2. Riferimenti legislativi

Il P.C.A. del territorio comunale assume i seguenti riferimenti legislativi:

- a) il D.P.C.M. 01.03.1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";
- b) la Legge 26.10.1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" ed i relativi decreti attuativi;
- c) la Legge Regionale 10.08.2001 n. 13 "Norme in materia di inquinamento acustico";
- d) la deliberazione della Giunta Regionale del 12.07.2002 n. 7/9776 "Legge quadro sull'inquinamento acustico e L.R. 10 agosto 2001, n. 13 <<Norme in materia di inquinamento acustico>>. Approvazione del documento <<criteri tecnici di dettaglio per la classificazione acustica del territorio comunale>>".

L'approvazione del P.C.A. è effettuata dal Consiglio Comunale nell'ambito delle competenze allo stesso attribuite dall'articolo 42, comma 2, lettera b), del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, nel rispetto delle procedure stabilite dall'articolo 3 della Legge Regionale 13/2001.

Articolo 3. Competenze del Comune

Sono di competenza del Comune, secondo quanto stabilito dagli articoli 6 e 14 della Legge 447/95:

- a) la classificazione del territorio comunale in zone acustiche, secondo i criteri stabiliti dalla normativa;
- b) il coordinamento degli strumenti urbanistici con la zonizzazione acustica;
- c) l'adozione di piani di risanamento, ove necessario, ai sensi e secondo i criteri dell'articolo 7 della Legge 447/95;
- d) il controllo del rispetto della normativa sull'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative, a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, nonché all'atto del rilascio dei relativi provvedimenti di licenza d'uso e nulla osta all'esercizio;
- e) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;
- f) la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni di cui al D.L. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
- g) l'autorizzazione, anche in deroga ai limiti stabiliti, per lo svolgimento di attività temporanee, di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e di spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni stabilite dalle presenti norme.

Articolo 4. Definizioni

Per le presenti norme vengono assunte, in conformità alla Legge 447/95, al D.P.C.M. 01.03.1991, al D.M. 11.12.1996 al D.M. 31.10.1997 e al D.M. 16.03.1998, le seguenti definizioni:

i) Inquinamento acustico

L'introduzione del rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi

ii) Ambiente abitativo

Ogni ambiente interno ed un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 TESTO UNICO Sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro TITOLO VIII Capo II {attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore)}, salvo quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive.

iii) Sorgenti sonore fisse

Gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative.

iv) Sorgenti sonore mobili

Tutte le sorgenti sonore non comprese nella definizione di sorgenti sonore fisse.

v) Impianto a ciclo produttivo continuo

Impianto del quale non sia possibile interrompere l'attività, per non provocare danni all'impianto stesso, pericoli di incidenti o alterazioni del prodotto, o per necessità di continuità finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale, ovvero impianto il cui esercizio è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro o da norme di legge sulle ventiquattro ore per cicli settimanali, fatte salve le esigenze di manutenzione.

vi) Impianto a ciclo produttivo continuo esistente

Impianto a ciclo produttivo continuo in esercizio o autorizzato all'esercizio o per il quale sia stata presentata domanda di autorizzazione all'esercizio precedentemente alla data 19.03.1997.

vii) Valore limite di emissione

Il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

viii) Valore limite di immissione

Il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

I valori limite di immissione sono distinti in:

a) valore limite assoluto, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;

b) valore limite differenziale, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo.

ix) Valore di attenzione

Il livello di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.

x) Valore di qualità

Il valore di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.

xi) Livello di pressione sonora L_p [dB]

Esprime il valore della pressione acustica di un fenomeno sonoro mediante la scala logaritmica dei decibel (dB) ed è dato dalla seguente relazione:

$$L_p = 10 \log \frac{p^2(t)}{p^2_0}$$

dove $p(t)$ è il valore istantaneo della pressione sonora misurata in pascal (Pa) e p_0 è la pressione di riferimento che si assume uguale a 20 μ Pa in condizioni standard.

xii) Livello continuo equivalente di pressione sonora $L_{eq, T}$ [dB](o L_{eq} [dB])

È definito dalla relazione analitica seguente:

$$L_{eqT} = 10 \log \left[\frac{1}{T} \int_0^T \frac{p^2(t)}{p_0^2} dt \right]$$

dove $p(t)$ è il valore istantaneo della pressione sonora; p_0 è il valore della pressione sonora di riferimento che si assume uguale a 20 μ Pa in condizioni standard; T è l'intervallo di tempo di integrazione; L_{eqT} esprime il livello energetico medio del rumore nell'intervallo di tempo T considerato.

xiii) Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A". $L_{eq, T}$ [dB] (o L_{eq} [dB] o L_{eq} [dB(A)])

È il parametro adottato per la misura del rumore (in curva di ponderazione A), definito dalla relazione analitica seguente:

$$L_{eqT} = 10 \log \left[\frac{1}{T} \int_0^T \frac{p_A^2(t)}{p_0^2} dt \right]$$

dove $p_A(t)$ è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata secondo la curva A (norme I.E.C. n. 651); p_0 è il valore della pressione sonora di riferimento che si assume uguale a 20 μ Pa in condizioni standard; T è l'intervallo di tempo di integrazione; L_{eqT} esprime il livello energetico medio del rumore ponderato in curva A nell'intervallo di tempo T considerato.

xiv) Livello percentile L_N [dB o dB(A)]

È il livello di pressione sonora che è superato per il N per cento del tempo di misura, espresso in dB. (ad esempio il livello L_{90} rappresenta il livello di pressione sonora superato nel 90 per cento del tempo di misura). Può essere riferito a livelli non ponderati (in tal caso l'unità di misura è il dB) oppure a livelli ponderati secondo la curva A (norma I.E.C. n. 651; in tal caso l'unità di misura è il dB(A)).

xv) Livello di valutazione del rumore aeroportuale - L_{VA} [dB(A)]

È il parametro acustico utilizzato per la misura del rumore prodotto dalle attività connesse al funzionamento delle infrastrutture aeroportuali, come definito nell'Allegato A del D.M. 31.10.1997.

xvi) Livello di rumore residuo - L_R [dB(A)]

È il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" che si rileva quando si escludono le specifiche sorgenti disturbanti. Esso deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale.

xvii) Livello di rumore ambientale - L_A [dB(A)]

È il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" prodotto da tutte le sorgenti acustiche esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo (come precedentemente definito) e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti.

xviii) Livello differenziale di rumore - L_D [dB(A)]

È la differenza tra il livello di rumore ambientale (L_A) e quello del rumore residuo (L_R): $L_D = L_A - L_R$

xix) Rumore con componenti impulsive

Emissioni sonore all'interno delle quali siano evidenziabili eventi sonori di durata inferiore ad un secondo, aventi le caratteristiche definite nell'Allegato B del D.M. 16.03.1998.

xx) Rumore con componenti tonali

Emissioni sonore all'interno delle quali siano evidenziabili in bande di 1/3 di ottava dei suoni corrispondenti ad un tono puro, aventi le caratteristiche definite nell'Allegato B del D.M. 16.03.1998.

xxi) Tempo a lungo termine - T_L

Rappresenta un insieme sufficientemente ampio di T_R all'interno del quale si valutano i valori di attenzione. La durata di T_L è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano la rumorosità di lungo periodo.

xxii) Tempo di riferimento - T_R

Rappresenta il periodo della giornata all'interno della quale si eseguono le misure. La durata della giornata è articolata in due periodi di riferimento: periodo diurno compreso tra le h 6,00 e le h 22,00 e quello notturno compreso tra le h 22,00 e le h 6,00.

xxiii) Tempo di osservazione - T_O

È il periodo di tempo, compreso entro uno dei tempi di riferimento, nel quale si verificano le condizioni di rumorosità che si intendono valutare.

xxiv) Tempo di misura - T_M

È il periodo di tempo, compreso entro il tempo di osservazione, durante il quale vengono effettuate le misure del rumore.

xxv) Tecnico Competente

Figura professionale, idonea ad effettuare misurazioni e verifiche, redigere piani di risanamento e svolgere attività di controllo, riconosciuta ai sensi dell'articolo 2, comma 6 della Legge 447/95.

Articolo 5. Elaborati costituenti il Piano di Classificazione Acustica

A. Il P.C.A. del territorio comunale si compone di :

- a) Elaborato n. 1: "Relazione Tecnica"
- b) Elaborato n. 2: "Rilievi Fonometrici nel Comune di Ceto"
- c) Elaborato n. 3: "Norme tecniche di Attuazione"
- d) Tavola n. 1: "Suddivisione del territorio comunale in zone acustiche - Inquadramento territoriale e sintesi della pianificazione dei comuni limitrofi (scala 1:10.000)"
- e) Tavola n. 2: "Azzonamento acustico del Comune di Ceto - Località e Frazioni; (scala 1:2000)"

B. Nelle cartografie, per l'identificazione grafica delle aree si utilizza il seguente tipo di rappresentazione:

Tipo di area	Tavole a colori	Tipo di tratteggio
Zona acustica omogenea di classe I	grigio	Punti piccoli, bassa densità
Zona acustica omogenea di classe II	verde	Punti grossi, alta densità
Zona acustica omogenea di classe III	giallo/bianco	Linee orizzontali, bassa densità
Zona acustica omogenea di classe IV	arancione	Linee verticali, alta densità
Zona acustica omogenea di classe V	rosso	Tratteggio incrociato, bassa densità
Zona acustica omogenea di classe VI	blu	Tratteggio incrociato, alta densità

2. LIMITI

Articolo 6. Valori limite di emissione

1. I valori limite di emissione delle singole sorgenti sonore fisse sono espressi in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" (L_{Aeq}) riferito al tempo di riferimento (T_R) diurno e/o notturno.
2. I valori limite di emissione delle singole sorgenti sonore fisse, distinti per classi di destinazione d'uso del territorio, sono indicati nella tabella B allegata al D.P.C.M. 14.11.1997 che viene di seguito riportata integralmente:

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno	Notturmo
I. Aree particolarmente protette	45	35
II. Aree prevalentemente residenziali	50	40
III. Aree di tipo misto	55	45
IV. Aree di intensa attività umana	60	50
V. Aree prevalentemente industriali	65	55
VI. Aree esclusivamente industriali	65	65

3. I valori limite di emissione delle singole sorgenti sonore mobili, e dei singoli macchinari costituenti le sorgenti sonore fisse, sono stabiliti dalle norme di certificazione ed omologazione delle stesse.

Articolo 7. Valori limite assoluti di immissione

1. I valori limite assoluti di immissione sono espressi in termini di livello di rumore ambientale (L_A) riferito al tempo di riferimento (T_R) diurno e/o notturno.
2. I valori limite assoluti di immissione, distinti per classi di destinazione d'uso del territorio, sono indicati nella tabella C allegata al D.P.C.M. 14.11.1997, che viene a seguito riportata integralmente:

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno	Notturmo
I. Aree particolarmente protette	50	40
II. Aree prevalentemente residenziali	55	45
III. Aree di tipo misto	60	50
IV. Aree di intensa attività umana	65	55
V. Aree prevalentemente industriali	70	60
VI. Aree esclusivamente industriali	70	70

Articolo 8. Valori limite differenziali di immissione

1. I valori limite differenziali di immissione sono espressi in termini di livello differenziale di rumore (L_D) riferito al tempo di misura (T_M) e si applicano esclusivamente all'interno degli ambienti abitativi
2. I valori limite differenziali di immissione sono indicati nell'articolo 4, comma 1 del D.P.C.M. 14.11.1997, e sono pari a:

- **5 dB per il periodo diurno**
- **3 dB per il periodo notturno**

3. Ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3 del D.P.C.M. 14.11.1997, i limiti differenziali non si applicano:

- a) nelle zone classificate come aree esclusivamente industriali (zone di Classe VI);
- b) se valgono entrambe le seguenti condizioni:
 - i) il rumore misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB(A) nel periodo diurno o a 40 dB(A) nel periodo notturno e

- ii) il rumore misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 dB(A) nel periodo diurno o a 25 dB(A) nel periodo notturno.
- c) Alla rumorosità prodotta dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- d) Alla rumorosità prodotta da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- e) Alla rumorosità prodotta da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

4. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1, del D.M. 11.12.1996, i limiti differenziali non si applicano al rumore prodotto dagli impianti a ciclo produttivo continuo esistenti, a condizione che siano rispettati i valori assoluti di immissione.

5. Ai fini dell'esclusione dell'applicazione dei limiti differenziali di cui al comma precedente, i titolari degli impianti a ciclo produttivo continuo producono idonea documentazione dimostrante il possesso dei requisiti stabiliti dal D.M. 11.12.1996 per detti impianti.

Articolo 9. Valori di attenzione

1. I valori di attenzione sono espressi in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" (L_{Aeq}) riferito al tempo a lungo termine (T_1).
2. I valori di attenzione, distinti per classi di destinazione d'uso del territorio, sono indicati all'articolo 6 del D.P.C.M. 14.11.1997, e sono riportati nella tabella seguente:

Valori di attenzione – Leq in dB(A) (articolo 6 del D.P.C.M. 14.11.1997)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Se riferiti ad un'ora		Se riferiti all'intero periodo di riferimento	
	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
I. Aree particolarmente protette	60	45	50	40
II. Aree prevalentemente residenziali	65	50	55	45
III. Aree di tipo misto	70	55	60	50
IV. Aree di intensa attività umana	75	60	65	55
V. Aree prevalentemente industriali	80	65	70	60
VI. Aree esclusivamente industriali	80	75	70	70

3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.P.C.M. 14 novembre 1997, i valori di attenzione non si applicano alle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali.

Articolo 10. Valori di qualità

1. I valori di qualità sono espressi in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" (L_{Aeq}) riferito al tempo a lungo termine (T_1).
2. I valori di qualità, distinti per classi di destinazione d'uso del territorio, sono indicati nella tabella D allegata al D.P.C.M. 14 novembre 1997, che viene di seguito riportata:

Valori di qualità [L_{eq} in dB(A)] – Tabella D del D.P.C.M. 14.11.1997

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno	Notturmo
I. Aree particolarmente protette	47	37
II. Aree prevalentemente residenziali	52	42
III. Aree di tipo misto	57	47
IV. Aree di intensa attività umana	62	52
V. Aree prevalentemente industriali	67	57
VI. Aree esclusivamente industriali	70	70

Articolo 11. Valori di qualità

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle infrastrutture stradali esistenti e di nuova realizzazione nel territorio del comune di Ceto, ovvero le cui fasce di pertinenza, definite ai sensi dell'articolo 5 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 comprendono aree situate nel territorio comunale.
2. Ai sensi dell'articolo 5 del D.P.C.M. 14 novembre 1997, i valori limite assoluti di emissione e di immissione per le singole infrastrutture stradali, sono definiti dai decreti attuativi della Legge del 26 ottobre 1995, n. 447.
3. Al di fuori delle fasce di pertinenza il rumore prodotto dalle infrastrutture stradali deve rispettare i valori limite di emissione di cui all'articolo 6 e concorre al rumore immesso nell'ambiente da tutte le sorgenti, che deve rispettare i valori limite assoluti di immissione di cui all'articolo 7.

Articolo 12. Inquinamento acustico derivante dal traffico ferroviario

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle infrastrutture ferroviarie esistenti e di nuova realizzazione nel territorio del comune di Ceto, ovvero le cui fasce di pertinenza, definite ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459, comprendono aree situate nel territorio del comune di Ceto, distinte in:

- a) tipo 1: infrastrutture ferroviarie esistenti e infrastrutture ferroviarie di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 Km/h;
- b) tipo 2: infrastrutture ferroviarie di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 Km/h.

2. Ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459, per le infrastrutture ferroviarie non si applicano le disposizioni del D.P.C.M. del 14.11.1997 riguardanti i valori limite di emissione, i valori di attenzione e i valori di qualità.

3. Ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459, per le infrastrutture ferroviarie è definita, a partire dalla mezzeria dei binari esterni una fascia di pertinenza di 250 metri per ciascun lato; per le infrastrutture ferroviarie di tipo 1, tale fascia è ulteriormente suddivisa in due parti denominate fascia A (i primi 100 metri) e B (dai 100 ai 250 metri).

4. Esclusivamente all'interno delle fasce di pertinenza, ed esclusivamente per il rumore prodotto dall'infrastruttura ferroviaria, valgono i valori limite di immissione indicati dall'articolo 5 del D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459, che vengono di seguito riportati:

Valori limite assoluti di immissione del rumore prodotto dalle infrastrutture ferroviarie [Leq in dB(A)] – Articoli 4 e 5 del D.P.R. 18.11.1998

Tipologia dei ricettori	Tempi di riferimento	
	Diurno	Notturmo
Ospedali, case di cura e case di riposo	50	40
Scuole	50	Non applicabile
Altri ricettori, (infrastrutture ferroviarie di tipo 1, all'interno della fascia "B" di pertinenza, e infrastrutture ferroviarie di tipo 2)	65	55
Altri ricettori, (infrastrutture ferroviarie di tipo 1, all'interno della fascia "A" di pertinenza)	70	60

5. All'esterno delle fasce di pertinenza il rumore prodotto dalle infrastrutture ferroviarie concorre al rumore immesso nell'ambiente da tutte le sorgenti, che deve rispettare i valori limite assoluti di immissione di cui all'articolo 7.

6. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3 e comma 5, del D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459, qualora i valori riportati nella precedente tabella 6 o (all'esterno delle fasce di pertinenza) i valori stabiliti dalla tabella C del D.P.C.M. 14.11.1997 non siano tecnicamente conseguibili ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzi l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui ricettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti per il L_{eq} in dB(A):

- a) 35 dB(A) in periodo di riferimento notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;
- b) 45 dB(A) in periodo di riferimento diurno per le scuole;
- c) 40 dB(A) in periodo di riferimento notturno per gli altri ricettori

7. All'interno delle fasce di pertinenza, le sorgenti sonore diverse dalle infrastrutture ferroviarie devono rispettare i limiti di emissione e di immissione di cui agli articoli 6, 7 e 8.

3. CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO

Articolo 13. Suddivisione del territorio in zone acustiche omogenee

1. Il territorio comunale è interamente suddiviso in zone acustiche omogenee in base alla partizione in classi di destinazione d'uso del territorio indicata nella tabella A allegata al D.P.C.M. 14 novembre 1997, che viene di seguito riportata integralmente:

Classe I : Aree particolarmente protette
Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
Classe II : Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali
Classe III : Aree di tipo misto
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
Classe IV : Aree di intensa attività umana
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.
Classe V : Aree prevalentemente industriali
Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
Classe VI : Aree esclusivamente industriali
Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

2. La descrizione delle classi territoriali di riferimento riportata al comma 1 costituisce solo indicazione di massima. La classificazione effettiva del territorio

comunale è attuata con riferimento ai criteri definiti negli articoli seguenti ed è riportata nelle Tavole n. 1, n. 2a e 2b del P.C.A., che faranno fede salvo contrasto esplicito con la norma scritta che prevale.

3. A ciascuna zona acustica omogenea competono i limiti di emissione e di immissione ed i valori di attenzione e di qualità definiti negli articoli 6, 7, 8, 9 e 10.

4. Nel caso in cui, esclusivamente ai fini della classificazione acustica, aree costituite dagli edifici con relative pertinenze (giardini, cortili, ecc.) non sono da considerarsi frazionabili in classi acustiche differenti fatto salve le porzioni di territori limitrofe alla Via Nazionale attraversante il fondo valle comunale. Per le restanti aree quindi: Nel caso in cui nella carta di azionamento acustico si evidenziasse una situazione di discordanza con tale criterio generale, si specifica che, ad eccezione di eventuali norme scritte dedicate, i lotti in oggetto sono da considerarsi interamente classificati secondo la classe acustica “dominante”, ossia la classe acustica attribuita cartograficamente alla maggior quota parte di superficie del lotto stesso.

Articolo 14. Criteri generali

1. La redazione del P.C.A. è effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Regione Lombardia in attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera a) della Legge 447/95.

2. La classificazione del territorio viene operata avendo a riferimento il criterio di prevalenza delle attività insediate ed altri criteri e parametri di valutazione dettagliatamente descritti nella Relazione Tecnica del P.C.A..

3. In sintonia con quanto previsto all'articolo 4, lettera a), della Legge 447/95 e all'articolo 2, comma 3, lettera c), della legge Regionale 13/2001, si determina, come criterio basilare ai fini della formazione della zonizzazione, che zone confinanti, anche appartenenti a Comuni limitrofi, non possano assumere limiti assoluti, riferiti ai valori di qualità, che differiscano più di 5 dB(A) (criterio di gradualità).

Articolo 15. Fasce di transizione

1. Allo scopo di rispettare il criterio di gradualità possono essere individuate ove necessario delle “fasce di transizione” interposte tra zone appartenenti a classi con

limiti che differiscono di più di 5 dB(A), che vengono classificate come nominalmente appartenenti alla classe o alle classi intermedie tra le due e che non corrispondono, quanto a contenuti, alla descrizione delle classi data nell'articolo 13.

2. L'ampiezza delle fasce di transizione viene stabilita in funzione delle caratteristiche geografiche e urbanistiche delle zone acustiche da armonizzare, delle emissioni sonore delle sorgenti ivi presenti, e delle eventuali presenze di schermature naturali e/o artificiali.

3. Per l'individuazione delle fasce di transizione si applicano i seguenti criteri:

- a) in caso di assenza di insediamenti in una delle zone acustiche da armonizzare, le fasce di transizione sono individuate all'interno di tale zona;
- b) in caso di assenza di insediamenti in entrambe le zone acustiche da armonizzare, le fasce di transizione possono essere individuate indifferentemente all'interno di una o dell'altra zona;
- c) in caso di presenza di insediamenti in entrambe le zone acustiche da armonizzare, le fasce di transizione devono essere individuate, per quanto possibile, nel perimetro delle zone appartenenti alla classe acustica con i limiti più elevati.

Articolo 16. Criteri specifici

1. Possono essere inserite in zone acustiche omogenee di **Classe I** esclusivamente le aree del territorio comunale nelle quali l'assenza del rumore costituisce elemento indispensabile per la loro adeguata fruizione. In particolare vengono identificate come candidate all'inserimento in zone di Classe I le aree comprendenti:

- a) ospedali, cliniche e case di cura;
- b) case di riposo;
- c) cimiteri;
- d) scuole;
- e) biblioteche;
- f) aree di particolare interesse urbanistico, intendendo come tali anche zone di particolare interesse sotto il profilo naturalistico, culturale, storico ed architettonico;

g) aree destinate a parchi, anche privati, di rilevante importanza che assumono valenza di attrezzatura di livello urbano e territoriale.

2. Possono essere inserite in zone acustiche omogenee di **Classe II** le aree del territorio comunale menzionate al comma 1. con le lettere c); d) ed e) cioè: cimiteri; scuole e biblioteche. Si rammenta che per quanto riguarda gli edifici scolastici, qualora il contesto non fosse facilmente risanabile, il documento Regionale (paragrafo 6) suggerisce l'utilizzo di interventi passivi sulle strutture al fine di ottenere adeguati protezione e confort acustici.

Inoltre in **classe II** possono essere inserite le zone in cui la funzione residenziale risulta prevalente e che presentano le seguenti caratteristiche:

- a) Nuclei di antica formazione (centri storici);
- b) Bassa densità di popolazione;
- c) Limitata presenza di attività commerciali;
- d) Assenza di attività distributive di grossa entità, industriali ed artigianali produttive;
- e) Traffico veicolare di tipo prevalentemente locale (strade di distribuzione interna e/o strade con accorgimenti di protezione della percorribilità pedonale e ciclabile).

3. Possono essere inserite in zone acustiche omogenee di **Classe III** le aree del territorio comunale ricadenti nelle seguenti tipologie:

- a) Aree residenziali con le seguenti caratteristiche:
 - I. media densità di popolazione;
 - II. presenza di uffici, attività commerciali, terziarie-direzionali in genere;
 - III. limitata presenza di attività artigianali;
 - IV. assenza di attività industriali;
- b) Aree urbane ed extraurbane adiacenti a strade interessate da traffico veicolare locale e di attraversamento (strade primarie e secondarie di interesse locale con prevalente componente di traffico leggero);
- c) Aree rurali in cui si svolgono attività agricole che impiegano macchine operatrici.

4. possono essere inserite in zone acustiche omogenee di **Classe IV** le aree del territorio comunale ricadenti nelle seguenti tipologie:

a) Aree residenziali con le seguenti caratteristiche:

- I. alta densità di popolazione;
- II. elevata presenza di uffici, attività commerciali, terziarie-direzionali in genere;
- III. presenza di attività artigianali;
- IV. limitata presenza di attività industriali;

b) aree urbane ed extraurbane adiacenti a strade di grande comunicazione interessate da intenso traffico veicolare con una significativa componente di traffico pesante (autostrade, circonvallazioni, strade primarie di interesse sovracomunale ed assi di scorrimento urbani ed extraurbani).

6. possono essere inserite in zone acustiche omogenee di **Classe V** le aree del territorio comunale destinate prevalentemente ad insediamenti artigianali e industriali e con limitata presenza di insediamenti abitativi.

7. possono essere inserite in zone acustiche omogenee di **Classe VI** le aree del territorio comunale destinate esclusivamente ad insediamenti industriali e prive di insediamenti abitativi, fatta eccezione per le abitazioni ad uso del personale di custodia e/o dei titolari delle attività produttive.

4. PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO

Articolo 18. Provvedimenti per la limitazione dell'inquinamento acustico

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 447/95, i provvedimenti per la limitazione dell'inquinamento acustico sono di natura amministrativa, tecnica, costruttiva e gestionale. In tale ambito, tra gli interventi riconducibili alla competenza comunale, rientrano:

- a) Le prescrizioni relative ai livelli sonori ammissibili, come stabiliti ai sensi della normativa vigente e dalla zonizzazione acustica;
- b) I provvedimenti e le prescrizioni relativi agli interventi di riduzione del rumore, distinti in interventi attivi di riduzione delle emissioni sonore delle

sorgenti e in interventi passivi, adottati nei luoghi di immissione o lungo la via di propagazione dalla sorgente al ricettore o sul ricettore stesso;

c) La pianificazione urbanistica e gli interventi di delocalizzazione di attività rumorose o di ricettori particolarmente sensibili;

d) L'eventuale Piano Urbano del Traffico, di cui l'articolo 36 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, tra le cui finalità figura la riduzione dell'inquinamento acustico, come specificato dalle Direttive emanate dal Ministero LL.PP. in G.U. n. 146 del 24 giugno 1995.

Articolo 19. Previsione di impatto acustico

1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 447/95, le domande di Concessione Edilizia e/o di Licenza d'Uso e/o di Nulla Osta all'Esercizio per nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative, commerciali polifunzionali, devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.

2. Ferme restando le procedure inerenti la Valutazione di Impatto Ambientale per le opere e gli insediamenti ad essa sottoposti ai sensi dell'articolo 6 Legge 8 luglio 1986 n. 349, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della Legge 447/95, su richiesta del Comune, i soggetti titolari dei progetti e delle opere devono predisporre una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:

1. Aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
2. Strade di tipo A, B, C, D, E, F, secondo la classificazione di cui al D.L.vo 285/92 e successive modifiche ed integrazioni;
3. Discoteche;
4. Pubblici esercizi e circoli privati ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
5. Impianti sportivi e ricreativi;
6. Ferrovie ed altri sistemi di trasporto su rotaia.

3. La documentazione di "impatto acustico" deve essere redatta da un tecnico competente in acustica ambientale ed è resa sulla base dei criteri emanati dalla

Regione Lombardia ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera I) della Legge 447/95, e con le modalità di cui all'articolo 4 della Legge 15/68.

4. Le modalità di svolgimento delle misurazioni fonometriche utilizzate per la previsione di impatto acustico, e la relativa presentazione dei risultati dovranno essere conformi alle disposizioni del D.M. 16.03.1998. Oltre al livello continuo equivalente ponderato "A" (L_{Aeq}), dovranno essere riportati, per ciascuna misura:

- gli spettri in banda di terzi d'ottava del livello continuo equivalente (L_{eq}), del livello massimo (L_{Max}) e del livello minimo (L_{Min});
- la distribuzione statistica dei livelli sonori o, in alternativa, i livelli percentili L_{10} , L_{50} e L_{90} .

Dovrà inoltre essere evidenziata la presenza o l'assenza, nel rumore prodotto dalle sorgenti preesistenti e dalle nuove sorgenti introdotte dalle opere oggetto della previsione, di componenti impulsive, tonali, tonali di bassa frequenza, secondo le rispettive definizioni contenute del D.M. 16 marzo 1998.

5. Il Comune acquisisce il parere dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.) sulla documentazione di previsione di impatto acustico presentata nei casi di cui ai commi 1 e 2.

6. Il Comune può prescrivere, in fase di rilascio della Concessione Edilizia e/o della Licenza d'Uso e/o Nulla Osta all'Esercizio per gli insediamenti e/o attività di cui ai commi 1 e 2, l'adozione delle misure necessarie a contenere i livelli di emissione o immissione sonora entro i limiti stabiliti.

Articolo 20. Valutazione del clima acustico

1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 447/95, è fatto obbligo di produrre una relazione di valutazione del clima acustico per le aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- a) Scuole ed asili nido;
- b) Ospedali;
- c) Case di cura e di riposo;
- d) Parchi pubblici urbani ed extra urbani;

e) Nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui all'articolo 19, comma 2.

Si intendono prossime alle opere di cui all'articolo 19, comma 2, le aree destinate a nuovi insediamenti residenziali poste, anche parzialmente, a meno di 100 metri da tali opere.

2. È facoltà del Comune richiedere una relazione di valutazione previsionale del clima acustico per le aree destinate a nuovi insediamenti residenziali e poste, anche parzialmente, a meno di 100 metri dal perimetro dell'area di pertinenza di impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive o commerciali polifunzionali, o di infrastrutture stradali e ferroviarie.

3. La documentazione di "clima acustico" deve essere redatta da un tecnico competente in acustica ambientale ed è resa sulla base dei criteri emanati dalla Regione Lombardia ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera I) della Legge 447/95, e con le modalità di cui all'articolo 4 della Legge 15/68.

4. Le modalità di svolgimento delle misurazioni fonometriche utilizzate per la valutazione di clima acustico, e la relativa presentazione dei risultati dovranno essere conformi alle disposizioni del D.M. 16.03.1998. Oltre al livello continuo equivalente ponderato "A" (L_{Aeq}), dovranno essere riportati, per ciascuna misura:

- gli spettri in banda di terzi d'ottava del livello continuo equivalente (L_{eq}), del livello massimo (L_{Max}) e del livello minimo (L_{Min});
- la distribuzione statistica dei livelli sonori o, in alternativa, i livello percentili L_{10} , L_{50} e L_{90} .

Dovrà inoltre essere evidenziata la presenza o l'assenza, nel rumore ambientale di componenti impulsive, tonali, tonali di bassa frequenza, secondo le rispettive definizioni contenute del D.M. 16 marzo 1998.

Articolo 21. Requisiti acustici passivi degli edifici

1. Le richieste di concessione edilizia o di titoli equipollenti relative a nuove costruzioni e a interventi sul patrimonio edilizio esistente devono essere corredati di

idonea documentazione attestante il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal D.P.C.M. 05.12.1997, secondo le modalità stabilite dall'articolo 7 della L.R. 13/2001.

2. È facoltà del Comune richiedere, soprattutto all'interno delle porzioni di territorio ricadenti nelle classi acustiche III, IV, V e VI, in fase di rilascio di licenza d'uso o di certificato d'agibilità o abitabilità degli edifici, la presentazione di una relazione tecnica di collaudo redatta da un tecnico competente in acustica, attestante il rispetto, verificato tramite misurazioni in opera, dei requisiti acustici passivi previsti dal D.P.C.M. 05.12.1997.

Articolo 22. Attività temporanee rumorose

1. Si definisce attività temporanea rumorosa qualsiasi attività comprendente lavori, manifestazioni o spettacoli, che si svolga in luoghi per la loro natura non permanentemente e non esclusivamente destinati a tale attività, e che comporti il superamento dei limiti di emissione o di immissione assoluti e/o differenziali di cui agli articoli 6, 7 e 8, all'esterno delle aree in cui si svolge l'attività. In particolare, rientrano nella definizione di attività temporanee rumorose:

- b) I cantieri edili e stradali;
- c) I concerti e gli spettacoli musicali o teatrali svolti all'aperto o all'interno di locali non adibiti a tale scopo;
- d) Le fiere e le esposizioni allestite all'aperto o in locali non adibiti a tale scopo;
- e) Le manifestazioni sportive svolte al di fuori di impianti sportivi;
- f) Le sagre e le feste popolari;
- g) I luna park, i circhi e gli spettacoli viaggianti in genere;
- h) Le manifestazioni di piazza, i cortei e le processioni;
- i) I mercati;
- j) La diffusione di pubblicità o di comunicazioni effettuate all'aperto per mezzo di impianti elettroacustici fissi o installati su mezzi.

3. Il Comune individua, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), della Legge 447/95, le aree da destinarsi allo svolgimento di spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto.

4. Tutte le attività temporanee rumorose devono essere autorizzate. Ad esclusione di quanto stabilito ai commi 5 e 6, i soggetti interessati devono presentare, almeno trenta giorni prima della data di inizio prevista per l'attività, istanza di autorizzazione al Comune allegando adeguata documentazione contenente:

- a) Dati identificativi del titolare, ovvero del legale rappresentante, ovvero del responsabile dell'attività;
- b) Descrizione sintetica dell'attività, durata ed articolazione temporale prevista;
- c) Elenco dettagliato delle apparecchiature, degli strumenti, degli attrezzi, degli impianti e dei mezzi di trasporto utilizzati, corredato dei dati relativi ai livelli sonori prodotti dalle principali sorgenti sonore;
- d) Planimetria in scala opportuna con individuazione dell'area interessata e della dislocazione delle principali sorgenti sonore;

5. Le seguenti attività si intendono sempre autorizzate:

- a) I cantieri edili e di qualsiasi altro genere, purché l'attività lavorativa si svolga nei giorni feriali dalle ore 7,00 alle ore 12,00 e dalle ore 13,00 alle ore 19,00, e non sia previsto lo svolgimento delle seguenti attività:
 - demolizioni;
 - scavi e sbancamenti;
 - scavi in sezione ristretta;
 - fresature in parete;
 - utilizzo di motoseghe o di seghe elettriche;
 - utilizzo di battipalo;
- b) I lavori occasionali per manutenzione edilizia e/o piccole trasformazioni o installazioni di impianti, purché aventi durata complessiva non superiore a tre giorni e siano svolte nei giorni feriali dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 13,30 alle ore 19,00;
- c) Manutenzione del verde pubblico e privato, attività di hobbistica, bricolage, fai-da-te, purché svolte o nei giorni feriali dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 13,30 alle ore 19,00 o nei giorni festivi dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00.

6. L'autorizzazione allo svolgimento di attività temporanee rumorose si intende implicitamente compresa negli atti autorizzativi rilasciati dal Comune per le seguenti attività:

- Cantieri temporanei per lavori di manutenzione e di nuova costruzione di strade e reti tecnologiche;
- Servizi di pulizia delle reti viabili e dei marciapiedi;
- Sgombero neve;
- Mercati all'aperto;
- Manifestazioni sportive all'aperto, ad eccezione di sport motoristici;
- Manifestazioni di piazza, cortei e processioni.

7. Lo svolgimento di attività temporanee rumorose potrà essere autorizzato, in assenza di validi motivi tecnici o organizzativi che dovranno essere specificati nella richiesta di autorizzazione, esclusivamente negli orari seguenti:

- Per le attività con macchinari rumorosi: dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 13,30 alle 19,00, nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio;
- Per le manifestazioni e gli spettacoli in luogo pubblico: dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 24,00.

8. L'autorizzazione allo svolgimento di attività temporanee rumorose potrà contenere prescrizioni relative a:

- a) Valori limite delle emissioni sonore da rispettare al perimetro dell'area in cui si svolge l'attività, ovvero presso le abitazioni maggiormente esposte;
- b) Limitazioni dei giorni e degli orari di svolgimento dell'attività;
- c) Accorgimenti tecnici e procedurali da adottare per la limitazione del disturbo prodotto dalle emissioni sonore;
- d) Obblighi e modalità di comunicazione preventiva alla popolazione interessata dalle emissioni sonore.

9. Se non diversamente specificato, l'autorizzazione allo svolgimento di attività temporanee rumorose si intende rilasciata in deroga ai limiti assoluti di emissione e di immissione e ai limiti differenziali di immissione stabiliti dal P.C.A.. Per la verifica del rispetto dei valori limite eventualmente prescritti in fase di rilascio dell'autorizzazione

non si applicano i fattori correttivi per la presenza di componenti impulsive, tonali, tonali di bassa frequenza, previsti dal D.M. 16.03.1998.

Articolo 23. Attività religiose e manifestazioni tradizionali

1. L'uso di campane e di altre sorgenti sonore, come ad esempio impianti elettroacustici, installati presso edifici adibiti ad attività di culto o di rilevanza storica o testimoniale è consentito esclusivamente quando connesso allo svolgimento di funzioni e cerimonie religiose o ad usanze e manifestazioni tradizionali.
2. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, l'utilizzo delle suddette sorgenti sonore è soggetto alle norme relative alle sorgenti sonore fisse.

5. RISANAMENTO

Articolo 24. Piani di risanamento acustico delle attività produttive

1. Le imprese ed i titolari di sorgenti fisse ubicate sul territorio del Comune di Ceto, o le cui emissioni sonore siano rilevabili nel territorio del Comune di Ceto, sono tenuti al rispetto dei limiti stabiliti dal P.C.A. del territorio comunale entro il termine di sei mesi dalla data di approvazione definitiva dello stesso.
2. I soggetti definiti al comma precedente, qualora non siano in grado di adeguarsi ai limiti nel termine di sei mesi, devono presentare entro lo stesso termine un piano di risanamento acustico, redatto o controfirmato da un tecnico competente in acustica ambientale (con nomina in Decreto Regionale), in conformità ai criteri emanati dalle Regione Lombardia ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della Legge 13/2001.
3. Il Comune procede, secondo le modalità stabilite dall'articolo 10, comma 3, della Legge 13/2001, alla verifica del piano di risanamento acustico presentato, formulando, qualora lo ritenga necessario, prescrizioni relative a:
 - ordine di priorità degli interventi di bonifica previsti;
 - tempi di esecuzione degli stessi;

- svolgimento di rilievi fonometrici di verifica, da svolgersi dopo il completamento del piano ovvero in fasi intermedie, che dimostrino i risultati della bonifica dell'attività o di specifiche sorgenti.

4. L'adeguamento ai limiti derivati dalla classificazione acustica deve essere in ogni caso conseguito, a decorrere dalla data di presentazione del piano di risanamento:

- Entro ventiquattro mesi per gli impianti a ciclo produttivo continuo esistenti;
- Entro trenta mesi per le altre sorgenti;

Gli interventi di bonifica dovranno in ogni caso essere realizzati nel minor tempo possibile, tenuto conto della articolazione dell'impegno finanziario richiesto per il suo completamento.

Eventuali deroghe, comunque non superiori ad ulteriori dodici mesi, potranno essere concesse dall'Amministrazione Comunale, in relazione a particolari difficoltà e complessità di ordine tecnico nella realizzazione degli interventi, comprovate da documentazione tecnica e progettuale limitatamente a sorgenti sonore operanti nel periodo diurno. Gli interventi finalizzati al contenimento delle emissioni sonore, qualora ritenuti gli unici e/o più validi ed efficaci per consentire il rispetto dei limiti previsti, possono essere autorizzati dal Comune, sentita la commissione edilizia e previo parere della competente A.S.L., anche in deroga alle previsioni dello strumento urbanistico per quanto attiene gli indici di altezza, superficie, volume e distanza dai confini.

Articolo 25. Piani di risanamento acustico comunale

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della Legge 447/95, il Comune adotta il piano di risanamento acustico:

- a) In caso di superamento dei valori di attenzione;
- b) Qualora nella classificazione acustica del territorio per le zone già urbanizzate, a causa di preesistenti destinazioni d'uso, non sia possibile rispettare il divieto di contatto tra aree con valori di qualità che si discostano di oltre 5 dB.

2. Il Comune può adottare, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della Legge 447/95, un piano di risanamento acustico al fine di perseguire il raggiungimento dei valori di qualità.
3. I piani di risanamento acustico sono adottati mediante deliberazione del Consiglio Comunale.
4. I contenuti, i criteri di redazione e le modalità di attuazione dei piani di risanamento acustico sono stabiliti in accordo con le disposizioni dell'articolo 7 della Legge 447/95 e dell'articolo 11 della Legge Regionale 13/2001.
5. Il piano di risanamento acustico comunale dovrà stabilire le priorità di intervento tenendo conto dei seguenti parametri di valutazione, riferiti a ciascuna delle sorgenti sonore considerate:
 - L'entità dei livelli di inquinamento acustico prodotto;
 - La quantità di popolazione interessata;
 - La stima dei benefici ottenibili a seguito degli interventi di risanamento concretamente attuabili.
6. Il piano di risanamento acustico comunale stabilirà tempi e modalità di attuazione dei singoli interventi tenendo conto:
 - Delle priorità stabilite in base ai criteri di cui al comma precedente;
 - Dei mezzi economici e materiali necessari al completamento degli interventi;
 - Delle risorse finanziarie disponibili, tenuto conto anche della possibilità di accedere ai contributi regionali erogati ai sensi dell'articolo 13 della Legge 447/95.

6. CONTROLLI E SANZIONI

Articolo 26. Controlli

1. Le attività di vigilanza e controllo in materia di inquinamento acustico sono svolte dal Comune nell'ambito delle competenze individuate dalla legislazione statale e regionale vigente, avvalendosi del supporto dell'Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente.

2. Ai sensi dell'articolo 14 della Legge 447/95 e dell'articolo 15 della Legge Regionale 13/2001, il Comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:

- a) Delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
- b) Delle disposizioni e/o prescrizioni impartite in materia di contenimento dell'inquinamento acustico in fase di licenza d'uso e nulla osta all'esercizio per le attività produttive, sportive e ricreative e per postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
- c) Della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione della zonizzazione acustica e delle altre disposizioni emanate nell'ambito delle competenze stabilite all'articolo 3;
- d) Della corrispondenza alla normativa vigente di contenuti della documentazione in materia di impatto acustico o di valutazione previsionale di clima acustico, fornita in fase progettuale e di concessione edilizia ai sensi dell'articolo 8 della Legge 447/95 per gli insediamenti, le attività e le infrastrutture ivi previste.

Articolo 27. Ordinanze contingibili ed urgenti

1. Ai sensi dell'articolo 9 della Legge 26 ottobre 1995, n.447, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze e con provvedimento motivato, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento

delle immissioni sonore, ivi compresa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.

Articolo 28. Sanzioni

1. ferme restando le responsabilità per i fatti che costituiscano reato e fatte salve le diverse sanzioni per la violazione di norme urbanistiche, edilizie, sanitarie e in materia di inquinamento, per l'inosservanza delle norme in materia di inquinamento acustico si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 10 della Legge 447/95 e all'articolo 16 della Legge Regionale 13/2001 di seguito riportate.

- a) Per l'inottemperanza al provvedimento legittimamente adottato dal Sindaco ai sensi dell'articolo 9 della Legge 447/95 e dall'articolo 27 delle presenti norme e ferma restando la responsabilità penale per quanto disposto all'articolo 650 del C.P.: da € 1.032,91 a € 10.239,14;
- b) Per il superamento dei limiti di emissione e/o di immissione sonora stabiliti: da € 516,46 a € 5.164,67;
- c) Per la violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 della Legge 447/95 (disciplina dell'inquinamento acustico avente origine dal traffico veicolare, ferroviario, marittimo ed aereo, dagli autodromi, dalle piste motoristiche di prova e per attività sportive, da natanti, da imbarcazioni, dalle nuove localizzazioni aeroportuali) e dalle disposizioni dettate in applicazione della Legge 447/95 dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni: € 258,23 a € 10.239,14;
- d) Per la violazione dell'obbligo di comunicazione dell'ultimazione dei lavori di bonifica acustica di cui all'articolo 10, comma 4, della Legge Regionale 13/2001: da € 258,23 a € 5.164,67.

2. Per le infrazioni alle presenti norme, qualora non già sanzionate ai sensi del comma precedente, si applicano le sanzioni amministrative di seguito riportate:

- 1) Per la mancata richiesta di Autorizzazione per attività temporanea di cui all'articolo 22 delle presenti norme: da € 250,00 a € 1.500,00;

- 2) Per mancato rispetto dei limiti e/o delle prescrizioni fissate nell'Autorizzazione per attività temporanee, di cui all'articolo 22 delle presenti norme: da € 250,00 a € 5.000,00.
- 3) Le sanzioni amministrative di cui ai precedenti commi saranno applicate dagli ufficiali e dagli agenti di polizia municipale, ovvero dal dirigente o responsabile del settore competente, ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e della Legge Regionale 90/1983.
- 4) Ai sensi della Legge 689/81, è ammessa l'oblazione con pagamento in misura ridotta, corrispondente ad un terzo del massimo o al doppio del minimo, se più favorevole, delle sanzioni previste, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica della contestazione.
- 5) Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni sopra riportate, sono introitate dal Comune, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10, comma 4, della Legge 447/95. I relativi proventi sono destinati ad opere di ripristino e/o risanamento ambientale.

7. DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29. Aggiornamento del Piano di Classificazione Acustica

1. Il P.C.A. del territorio comunale viene ordinariamente aggiornato ogni cinque anni, mediante specifica deliberazione del Consiglio Comunale.
2. L'aggiornamento o la modifica del P.C.A. del territorio comunale può avvenire anche:
 - a) Contestualmente all'adozione di Varianti specifiche o generali del P.G.T.;
 - b) Contestualmente all'approvazione dei piani attuativi del P.G.T., limitatamente alle porzioni di territorio disciplinate dagli stessi.

Articolo 30. Abrogazione di norme

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle presenti norme, sono abrogate tutte le disposizioni precedentemente adottate dal Comune di Ceto in materia di inquinamento acustico.

Articolo 31. Approvazione ed entrata in vigore

1. Le presenti norme sono state approvate con Delibera del Consiglio Comunale n. ____ del _____._____.
2. il provvedimento Consigliere di approvazione è stato pubblicato all'Albo Pretorio Comunale per 30 (trenta) giorni consecutivi dal _____._____ al _____._____.

Il Relatore

Tecnico Competente in Acustica

Bettoni Geom. Luigi



(“tecnico competente in acustica ambientale” ai sensi dei commi 6, 7, 8
- art. 2 della L. n. 447/95 con D.P.G.R. n° 23/99),

Si allegano modelli facsimile ad uso amministrativo:

- All. 1 Modello di delibera di adozione del piano acustico
- All. 2 Modello di lettera di richiesta pareri ai comuni limitrofi ed all'ARPA
- All. 3 Modello di richiesta di deroga ai limiti per attività temporanee generiche
- All. 4 Modello di richiesta di deroga ai limiti per cantieri edili
- All. 5 Modello di deroga per attività temporanee generiche e cantieri edili

All. 1 Modello di delibera di adozione del piano acustico

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Esame ed adozione proposta di piano di classificazione acustica del territorio comunale

IL PRESIDENTE

Illustra gli obiettivi che si intendono raggiungere con l'approvazione del piano di classificazione acustica e richiama l'iter seguito per proporre al Consiglio il piano stesso;

In linea con quanto previsto dalla Legge Quadro n. 447/95, al fine di pervenire alla riduzione dell'inquinamento acustico, i Comuni sono chiamati ad operare ad una classificazione del territorio in zone acustiche omogenee;

Il Presidente dà quindi la parola al progettista della proposta di classificazione acustica, Bettoni geom. Luigi, il quale illustra i contenuti principali del piano.

Terminata l'esposizione del progettista, viene data la parola ai Consiglieri affinché avanzino ogni richiesta di chiarimenti o informazioni che possano ritenere utili per approfondire l'esame della proposta sopra dettagliatamente illustrata.

Esaurito ogni intervento,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Presidente e gli interventi dei singoli Consiglieri;

Visti gli elaborati del piano di classificazione acustica, redatti dal geom. Bettoni Luigi, Tecnico Competente in Acustica Ambientale;

Ritenuta la proposta di classificazione acustica conforme alle esigenze urbanistiche ed edilizie del Comune di Ceto;

Richiamata la Legge Quadro n.447/1995 nonché il D.P.C.M. 01/03/1991 ed il D.P.C.M. del 14/11/1997;

Richiamata la legge Regionale del 10 agosto 2001 n.13;

Richiamate le linee guida regionali, emanate con D.G.R. del 12/07/2002 n.7/9776;
Rilevato che alla data odierna si constata la mancata approvazione di alcuni regolamenti di attuazione della Legge n.447/1995;

Visto il parere favorevole circa la regolarità tecnica espresso dal Tecnico Comunale ai sensi dell'art. 53 della Legge 15/05/1997 n. 127;

Visto il parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 53 della Legge 142/90, come modificato dall'art. 17, comma 85, della Legge 15.05.1997 n.127;

Con voti favorevoli n., contrari n., astenuti n., espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di adottare il Piano di Classificazione Acustica del Comune di Ceto, così come illustrata dal progettista e risultante dagli elaborati tecnici qui allegati;
2. Di dare atto che tale piano è costituito dai seguenti elaborati, formanti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione: Proposta di Piano di Classificazione Acustica, completa di n. allegati;
3. Di subordinare l'approvazione della classificazione acustica alle procedure dettate dall'articolo 3 della Legge Regionale del 10 agosto 2001 n. 13 (adozione, pubblicazione, contro-deduzioni alle eventuali osservazioni ecc.);
4. Di dare mandato ai competenti uffici comunali per il compimento di tutti gli atti necessari, conseguenti alla presente delibera.

All. 2 Modello di lettera di richiesta pareri ai comuni limitrofi ed all'ARPA

Egr. signor Sindaco
Del Comune di

Agenzia Regionale per la
Protezione dell'Ambiente
Dipartimento di

Oggetto: Richiesta di parere sul Piano di Classificazione Acustica del territorio Comunale.

In ottemperanza alle prescrizioni della legge n. 447 del 26 ottobre 1995 “*Legge Quadro sull'inquinamento Acustico*” e del D.P.C.M del 14 novembre 1997 “*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*”, che prevedono la suddivisione del territorio comunale in zone acustiche omogenee, si comunica che il Comune di Ceto ha predisposto il Piano di Classificazione Acustica del proprio territorio, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

Si chiede pertanto ai sensi dell'articolo 3, comma2, della legge regionale 13/2001 “*Norme in materia di inquinamento acustico*”, e al fine di rendere omogenei gli interventi adottati tra comuni confinanti, la formulazione di un parere in merito al suddetto piano, ovvero la segnalazione di suggerimenti, informazioni, esigenze specifiche, o quanto altro utile al proseguo del lavoro.

L'incarico per la predisposizione del piano è stato affidato al tecnico Competente in Acustica Ambientale Sig. Bettoni geom. Luigi (tel. 335-8082564 – 0364-406436), al quale si potrà fare riferimento per informazioni o ulteriori chiarimenti.

Certi dell'importanza del lavoro in atto e sicuri della Vostra fattiva collaborazioni utile nel rispetto dei rispettivi interessi, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

IL SINDACO

All. 3 Modello di richiesta di deroga ai limiti per attività temporanee generiche

Al Sindaco del Comune di Ceto

Oggetto: **Richiesta di deroga ai limiti acustici per attività temporanea di ...**(tipo di attività)

Il sottoscritto, (Titolare / Legale rappresentante) della Ditta

Con sede in Via

DICHIARA

Di aver preso visione del Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio comunale di Ceto e la classificazione dell'area nella quale si svolgerà l'attività temporanea in oggetto: Classe acustica, con limiti di immissione di dB(A) diurni e dB(A) notturni.

Di aver adottato le seguenti misure utili alla mitigazione delle emissioni sonore nelle aree circostanti relative alla attività che si svolgeràò i... giorn... dalle ore alle ore ...

Descrizione delle sorgenti sonore: (eventuale allegato)

.....

Descrizione delle misure di mitigazione adottate: (eventuale allegato)

.....

che il livello sonoro, in termini di LAeq, misurato ad 1 m. dall'abitazione acusticamente più vicina, nella quale sarà possibile registrare i livelli più elevati, non supererà i dB(A) come Laeq del periodo soggetto a deroga ed i dB(A) come LAeq di un periodo non inferiore a 10'.

CHIEDE

Che gli sia concessa, dal giorno al giorno, dalle ore alle ore, deroga ai limiti fissati dalla Legge Quadro n.447/95, dai Decreti attuativi della stessa Legge e dalla Zonizzazione Acustica del territorio Comunale, fino ai livelli sopra indicati.

Per l'Amministrazione Comunale:

Vista la domanda di Richiesta di deroga ai limiti per attività temporanea di(tipo di attività), presentata da , si rilascia deroga ai limiti acustici di zona, ai limiti espressi nel "Criterio Differenziale" e per le componenti impulsive e tonali.

In tutte le fasi di attività non dovranno essere superati i dB(A) espressi come LAeq del periodo soggetto a deroga ed i dB(A) come LAeq in qualunque periodo di 10'.

I limiti in deroga riguardano il rispetto dei limiti di zona in corrispondenza delle abitazioni acusticamente più vicine al luogo nel quale si svolge l'attività ed all'intera area eventualmente definita dall'Amministrazione. Per quanto riguarda i limiti imposti dal "Criterio differenziale", le componenti tonali ed impulsive, la deroga è valida su tutto il territorio comunale.

(Nel caso in cui le immissioni sonore prodotte dall'attività temporanea possano riguardare porzioni di territorio di Comuni confinanti, la proposta di deroga viene inviata all'amministrazione interessata chiedendo una risposta entro 15 giorni. In assenza di risposta entro la data assegnata, si provvederà a rilasciare autorizzazione in deroga nei termini indicati).

All. 4 Modello di richiesta di deroga ai limiti per cantieri edili

Al Sindaco del Comune di Ceto

Oggetto: **Richiesta di deroga ai limiti acustici per attività di cantiere edile**

Il sottoscritto, (Titolare / Legale rappresentante) della Ditta

Con sede in Via

Responsabile del cantiere edile ubicato in Via

Con concessione/autorizzazione edilizia n. del

Relativa alla proprietà

Con progettista

Con direttore lavori

DICHIARA

Di aver preso visione del Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio comunale di Ceto e la classificazione dell'area nella quale si svolgerà l'attività temporanea in oggetto: Classe acustica, con limiti di emissione di dB(A) diurni e dB(A) notturni.

Che il cantiere per lavori edili situato in Via

Sarà attivo dal giorno al giorno

Che le lavorazioni si svolgeranno dalle ore alle ore nei giorni settimanali ...
(menzionare giorni)

Che le seguenti specifiche lavorazioni si svolgeranno tra il giorno ed il giorno
dalle ore alle ore

Descrizione delle sorgenti sonore penalizzanti ovvero le macchine ed attrezzature più rumorose:

Per contenere le immissioni in corrispondenza delle abitazioni sono state adottate le seguenti misure:

Descrizione delle misure di mitigazione adottate: (eventuale allegato)

che il livello sonoro, in termini di LAeq, misurato ad 1 m. dall'abitazione acusticamente più vicina, nella quale sarà possibile registrare i livelli più elevati, non supererà i dB(A) come LAeq del periodo soggetto a deroga nè come LAeq riferito a 10'.

Di conseguenza

CHIEDE

Che gli sia concessa, dal giorno al giorno, dalle ore alle ore, deroga ai limiti fissati dalla Legge Quadro n.447/95, dai Decreti attuativi della stessa Legge e dalla Zonizzazione Acustica del territorio Comunale, fino ai livelli sopra indicati.

All. 5 Modello di deroga per attività temporanee generiche e cantieri edili

IL SINDACO

Visto il D.P.C.M. 01/03/1991;

Vista la Legge Quadro sull'Inquinamento Acustico n.447/95, art. 6 comma 1, lettera h);

Vista la Legge Regionale n. 13/2001, art. 8;

Vista la Zonizzazione acustica Comunale;

Visto il regolamento comunale;

Vista la domanda depositata in data da

Sentito l'Ufficio Tecnico Comunale in merito:

AUTORIZZA

ad eseguire in deroga ai limiti acustici di zona, ai limiti espressi nel criterio differenziale e per le componenti tonali ed impulsive, le seguenti attività:

Non devono essere superati i dB(A) espressi come LAeq del periodo soggetto a deroga ed i dB(A) in qualunque periodo di 10'.

I limiti in deroga riguardano il rispetto dei limiti di zona in corrispondenza delle abitazioni acusticamente più vicine al luogo nel quale si svolge l'attività ed all'intera area eventualmente definita dall'Amministrazione. Per quanto riguarda il criterio differenziale, le componenti tonali ed impulsive, la deroga è valida su tutto il territorio comunale.

da svolgersi ne..... giorn.....

esclusivamente dalle ore alle ore

Dalla residenza Municipale, data